

Edizione di martedì 16 giugno 2015

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Fondo ripristino e bonifica ambientale: nessuna rilevanza fiscale](#)

di Giovanni Valcarenghi

DICHIARAZIONI

[L'orto-florovivaismo e il quadro RD – parte II](#)

di Luigi Scappini

IVA

[Il momento della vendita influisce sul regime IVA della lavorazione](#)

di Marco Peirola, Paolo Centore

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il criterio di cassa nelle cessioni di beni strumentali alla professione](#)

di Alessandro Bonuzzi

CRISI D'IMPRESA

[Le procedure di allerta, forse si potrebbe ...](#)

di Claudio Ceradini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Fondo ripristino e bonifica ambientale: nessuna rilevanza fiscale

di **Giovanni Valcarenghi**

Ci siamo più volte occupati, su EC news, della tematica dello scorporo delle aree a livello contabile (imposta della nuova versione del documento OIC 16) e delle conseguenze fiscali che ne possono derivare.

A tale riguardo, pur se i bilanci potrebbero essere già stati depositati, sono ancora aperte le valutazioni per la dichiarazione dei redditi; vale allora la pena di completare le riflessioni già fatte aggiungendo il pensiero di Assonime, reso noto con la consueta circolare annuale a commento del modello UNICO (n. 21 del 10 giugno scorso).

Per meglio comprendere la vicenda, va rammentato che, per dare attuazione “retroattiva” alla impossibilità di ammortamento delle aree, oltre alla separazione contabile tra valore dell’edificio e valore dell’area, appare necessario “ripulire” il fondo ammortamento delle quote che furono alimentate per l’ammortamento dell’area stessa.

Le possibili tecniche contabili (avallate dalla dottrina dal CNDCEC) sono le seguenti:

- eliminazione del fondo ammortamento eccedente mediante movimentazione del conto economico ed, in particolare, di una sopravvenienza attiva;
- eliminazione del fondo ammortamento eccedente in contropartita ad un fondo di ripristino e bonifica (senza dunque interessare il conto economico).

L’Associazione si sofferma proprio sulle ricadute fiscali che potrebbero interessare la seconda soluzione proposta, evidenziando le due tesi che si sono contrapposte nelle ultime settimane:

- secondo una prima tesi, la cancellazione degli ammortamenti operati in relazione alla quota terreno (ovviamente per l’importo dedotto sino al 2005), determinerebbe una loro sostituzione con un accantonamento ad un fondo (ripristino e bonifica) fiscalmente irrilevante. In quest’ottica, la cancellazione degli ammortamenti (fiscalmente rilevanti, quindi dedotti) si dovrebbe considerare alla stregua di una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione per esser venuta meno la previa imputazione del relativo onere a conto economico, come richiede l’art. 109, comma 4, del TUIR. Ne conseguirebbe, naturalmente, il riconoscimento di un corrispondente maggior valore fiscale del terreno stesso (che sarebbe riconosciuto nel comparto tributario per un valore esattamente identico a quello contabile), altrimenti si genererebbe un evidente fenomeno di doppia imposizione;
- secondo una tesi alternativa (proposta da Assonime), si potrebbe sostenere che la

cancellazione del fondo ammortamento (con conseguente ripristino del valore originario del bene) realizzi sostanzialmente una rivalutazione contabile del bene stesso che, come tale, non dovrebbe comunque avere rilevanza ai fini fiscali ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. c) del TUIR.

Nella circolare si elencano le argomentazioni che ritengono preferibile questa ultima soluzione:

1. i regimi di rivalutazione monetaria succedutisi più volte in questi anni, pongono chiaramente in evidenza che la rivalutazione dei beni suscettibili di ammortamento può essere indifferentemente realizzata agendo tanto sul loro costo storico, quanto sugli ammortamenti stanziati a rettifica dello stesso;
2. aderendo alla prima soluzione si sovvertirebbe in modo poco equo una situazione ormai "cristallizzata" ai fini fiscali (la deduzione degli ammortamenti), che è stata delineata dal legislatore a prescindere dai sopravvenuti mutamenti dei principi contabili. Si richiama, al riguardo, il documento del CNDCEC a commento del nuovo OIC 16, ove si sostiene che l'ipotesi di riprendere a tassazione gli ammortamenti pregressi dei terreni si risolverebbe in una tassazione, ora per allora, degli ammortamenti già (legittimamente) dedotti ante 2006. Un'ipotesi del genere, tuttavia, è già stata esclusa dallo stesso legislatore in precedenti occasioni, in quanto, al momento dell'introduzione della disciplina relativa alla indeducibilità degli ammortamenti per la parte relativa alle aree occupate dai fabbricati strumentali, non ha previsto alcun recupero a tassazione delle quote di ammortamento già dedotte in precedenza (e questa appare una argomentazione davvero logica e forte);
3. ci si trova sostanzialmente di fronte ad una "permutazione" patrimoniale tra ammortamenti e accantonamenti per fondi ripristino che non denota di per sé un effettivo incremento di ricchezza per l'impresa. L'incremento in questione potrà prodursi semmai solo se e nella misura in cui i futuri oneri di ripristino non siano effettivamente sostenuti.

Se si ritengono condivisibili le argomentazioni proposte da Assonime, la permutazione tra fondo ammortamento e fondo ripristino non avrebbe alcuna immediata conseguenza, salvo ovviamente aggiungere che:

- il valore fiscalmente riconosciuto dell'area resterebbe quello già decrementato delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte sino al 2005, anche se il fondo non trova più diretta rappresentazione nel bilancio;
- il fondo ripristino costituito assumerà rilevanza fiscale nell'esercizio in cui, tale fondo, non venga in tutto o in parte più utilizzato per gli oneri di ripristino. E, forse, su tale ultimo aspetto si dovrebbe poi interrogarsi sulla eventuale influenza di tale accadimento sul costo fiscalmente riconosciuto del terreno.

Certezze, ovviamente, non ve ne sono, tant'è che l'Associazione sollecita una presa di posizione da parte dell'Agenzia. Anche se la stessa arrivasse a breve, comunque, si teme che i

giochi siano ormai fatti e pochi andranno a ricostruire le necessarie modifiche per adeguarsi alle indicazioni delle Entrate.

DICHIARAZIONI

L'orto-florovivaismo e il quadro RD – parte II

di **Luigi Scappini**

L'articolo 2135 codice civile, norma cui rimanda l'articolo 32 Tuir per individuare quali siano le attività che, nel rispetto di determinati parametri, producono un reddito agrario, prevede che *“... Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

Il Legislatore tributario, tuttavia, non riconosce pari dignità a tutte le attività che civilisticamente si considerano come **connesse**.

Infatti, se per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ricompresi in un decreto ministeriale, da ultimo vedasi il **D.M. 13 febbraio 2015**, è concessa la tassazione su base catastale, così non è, ad esempio, per le attività dirette alla fornitura di beni o servizi nonché per quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ove per le prime si deve avere riguardo all'articolo 56-*bis* Tuir e per le secondo l'articolo 5 della Legge n. 413/1991.

Ma quali possono essere, e soprattutto a che regime impositivo vengono ricondotte, le possibili attività connesse esercitate da un soggetto che svolge l'attività di orto-florovivaismo?

Sicuramente una delle attività tipiche è quella di vendita non solo di piante, ma anche di attrezzatura e articoli da giardinaggio, il cui esercizio determina, a tutti gli effetti un'attività commerciale, attività che si risconterà anche nell'ipotesi di cessione di piante non “prodotte” presso l'azienda, bensì acquistate presso terzi per la successiva rivendita. Si ricorda, infatti, come l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 44/E/2004 abbia affermato come *“la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse”*.

Concorde anche la giurisprudenza di legittimità che nega la natura di connesse alle attività di vendita di piante e fiori acquistati da terzi senza che sia stato effettuato alcun intervento teso allo **sviluppo** e alla **coltivazione** delle piante da parte del cedente (sentenze n.6611/2009 e n.18488/2004).

Altra attività che solitamente viene esercitata dai soggetti che svolgono attività di orto-florovivaismo è quella di prestazione di servizi sotto forma, ad esempio, di cura di **verdi pubblici o privati**.

In tal caso, affinché l'attività rientri nel regime di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3 Tuir, è necessario che tali attività siano esercitate tramite **l'utilizzo prevalente** di attrezzature e/o risorse dipendenti normalmente impiegati nell'attività agricola principale.

La **normalità** consiste nell'utilizzo di attrezzatura non eccedente il fabbisogno ordinario dell'azienda, mentre la **prevalenza** può essere verificata avendo riguardo al gasolio utilizzato o alle ore macchina.

In tal caso, il reddito è un **reddito di impresa**, ma concorrerà in misura **forfettaria** pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti Iva.

In sede dichiarativa andrà compilato il **quadro RD, sezione III** del modello Unico 2015.

Nello specifico, nel rigo RD10, colonna 3 andrà indicato l'ammontare dei corrispettivi Iva di cui sopra.

Concludiamo l'analisi relativa ai redditi che possono essere prodotti da un imprenditore agricolo esercente l'attività di orto-florovivaismo, ricordando come con l'articolo 1, comma 176 della Legge n. 244/2007 (la Finanziaria per il 2008), intervenuto sull'articolo 33 Tuir, sia stato previsto, con il nuovo comma 2-*bis* che *"Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)"*.

In altri termini, viene ricondotta a tassazione su base catastale anche la **coltivazione** di beni (piante, fiori, ortaggi etc.) **per conto di terzi utilizzando il proprio terreno e le proprie attrezzature**.

Il rimando all'articolo 32 comporta che se l'attività è svolta sul terreno si avrà sempre un reddito agrario, mentre se vengono utilizzate strutture fisse quali le serre, si dovrà aver riguardo ai limiti di cui alla lettera b), individuati nel doppio della superficie su cui insiste la produzione.

Per completezza si precisa come, per il soggetto committente si potranno determinare due differenti scenari:

1. se l'attività si limita alla mera **rivendita** (ad esempio il fioraio che commissiona la produzione di determinate piante e/o fiori) si determinerà sempre un reddito d'impresa;
2. se, i prodotti (ad esempio una talea) coltivati dal "conto terzista" vengono immessi in

un **ciclo biologico o parte di esso** il reddito sarà, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 32 Tuir, un reddito agrario determinato catastalmente.

IVA

Il momento della vendita influisce sul regime IVA della lavorazione

di **Marco Peirola, Paolo Centore**

Una recente pronuncia della Corte di giustizia, seppur trascurata dalla stampa specialistica in quanto relativa ad una normativa non più in vigore, fornisce indicazioni comunque utili per risolvere alcune situazioni che si presentano, anche con una certa frequenza, nella realtà operativa di molte imprese.

Si tratta della sentenza di cui alla causa C-97/14 del 30 aprile 2015 (SMK), avente per oggetto l'interpretazione dell'art. 55 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Nel testo **vigente fino a tutto il 2009**, tale norma stabiliva – **in deroga al criterio del luogo di esecuzione della prestazione** previsto, per i servizi relativi ai beni mobili materiali, dall'art. 52, lett. c) – che il luogo impositivo “*si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio*”, sempreché i beni siano “**spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita**”.

Allo stesso modo, l'art. 40, comma 4-*bis*, del D.L. n. 331/1993, derogando la regola territoriale dell'art. 7, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, prevedeva (sino al 31 dicembre 2009) che “*le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono **spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite**; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono **spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato***”.

Dalle richiamate disposizioni si evince che la delocalizzazione della lavorazione nel Paese UE del committente opera alla **duplice condizione** che (i) il destinatario del servizio sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello del prestatore e che (ii) i beni, al termine della prestazione, siano trasportati/spediti al di fuori dello Stato membro in cui è stato materialmente reso il servizio.

Sulla portata del suddetto criterio territoriale si è espressa, come detto, la Corte di giustizia.

Nel caso considerato, la SMK Ungheria ha assemblato i telecomandi di proprietà della SMK UK

e, per conto di quest'ultima, li ha trasportati/spediti in altri Paesi (UE ed extra-UE) a seguito della rivendita operata dalla SMK alla SMK Europe e da quest'ultima agli acquirenti finali.

Dai fatti di causa è emerso che i beni, al termine dell'assemblaggio, sono rimasti in Ungheria in attesa della loro destinazione e, per questa ragione, le Autorità fiscali locali hanno negato alla SMK l'esenzione IVA applicata nella fattura emessa alla SMK UK.

Investita della questione, la Corte ha affermato che, “(p)oiché la determinazione del luogo della prestazione di servizi deve essere effettuata **alla luce dei soli elementi di fatto relativi all'operazione imponibile di cui trattasi**, la seconda condizione posta dall'articolo 55 della direttiva IVA per l'applicazione della deroga da esso prevista [vale a dire, che i beni, al termine della lavorazione, siano trasportati/spediti al di fuori dello Stato membro in cui è stato materialmente reso il servizio] deve essere **valutata in funzione di tali soli elementi e non alla luce di eventuali operazioni successive**. Di conseguenza, affinché sia applicabile l'articolo 55 della direttiva IVA, il trasporto o la spedizione dei beni deve essere effettuato nell'ambito dell'operazione relativa ai lavori relativi a tali beni, **prima della realizzazione, eventualmente, di un'altra operazione riguardante tali beni** assoggettata ad IVA” (punti 38 e 39).

Anche se la pronuncia si riferisce ad una disciplina **superata** a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Direttiva n. 2008/8/CE, è opportuno chiedersi se la conclusione raggiunta dai giudici europei possa valere anche ai fini dell'applicazione del **regime sospensivo** previsto dall'art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993, secondo cui non costituisce acquisto intracomunitario, imponibile in Italia, “l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali (...), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità”.

È chiaro che il dubbio risulta “**assorbito**” dall'art. 17, par. 2, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE, come esplicitato dalla sentenza Dresser-Rand (cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014), con la quale è stata sancita l'incompatibilità della norma interna laddove riconosce la non imponibilità a prescindere dal Paese di destinazione dei beni lavorati.

In ogni caso, nelle more dell'intervento modificativo da parte del Governo – previsto dall'emendamento al disegno di legge europea 2014 su impulso della Commissione europea (EU Pilot 6286/14/TAXUD) – il regime sospensivo è applicabile alle condizioni indicate dalla giurisprudenza euro – unionale nel caso Dresser-Rand, cioè, alla condizione che i beni lavorati ritornino nello Stato membro dal quale sono stati originariamente spediti. Ed in più, quale effetto della sentenza SMK, occorre domandarsi se tale regime permanga quando i beni lavorati **restino in Italia prima di essere trasportati/spediti**, per conto del committente comunitario, in un Paese diverso da quello di origine **in dipendenza della vendita nel frattempo posta in essere**.

Ebbene, in coerenza peraltro con le indicazioni contenute nella sentenza Fonderie 2A (causa C-446/13 del 2 ottobre 2014), è possibile ritenere che la conclusione raggiunta dai giudici comunitari nel procedimento SMK sia idonea ad **escludere** il regime sospensivo nell'ipotesi di cui sopra. Per poterlo applicare, la vendita dovrebbe intervenire, al più, tra il momento del trasferimento intra-UE dei beni a scopo di lavorazione e l'ultimazione della lavorazione, ferma restando la destinazione territoriale "di origine", seguendo le indicazioni della Corte di giustizia nel caso Dresser-Rand.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il criterio di cassa nelle cessioni di beni strumentali alla professione

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella determinazione del reddito di un **professionista** l'applicazione rigorosa del **principio di cassa** può generare complicazioni in termini pratici quando, a fronte della cessione di un bene strumentale all'attività, l'incasso del relativo corrispettivo avvenga, ad esempio, in un periodo d'imposta successivo oppure in modo frazionato. In questi casi, infatti, occorre tenere presente che la conseguente plusvalenza o minusvalenza diventa **rilevante** sotto il profilo fiscale al momento dell'incasso del corrispettivo e in proporzione all'ammontare dello stesso.

È noto che ai sensi dell'art.54 del Tuir il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra due valori ben definiti:

- l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Dall'utilizzo, da parte della norma, dei termini "compensi percepiti" e "spese sostenute" si evince che la determinazione del reddito *de quo* avviene, diversamente da quanto accade per il reddito d'impresa, utilizzando il **criterio di cassa**. A riguardo l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.30/E/2006 ha chiarito che l'art.54 sancisce *"l'applicazione del criterio di cassa come il **principio generalmente applicabile** nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, che può esser derogato solo nei casi espressamente previsti dai successivi commi della medesima disposizione"*.

In tal senso, la norma prevede alcune **deroghe specifiche** al criterio di cassa nei seguenti casi:

- per i beni strumentali, i quali sono deducibili secondo quote di ammortamento calcolate in base alle aliquote fiscali fissate dal D.M. 31 dicembre 1988;
- per i canoni di locazione finanziaria, deducibili nell'anno di maturazione nel rispetto di determinati parametri collegati sempre alla lunghezza dell'ammortamento fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988;
- per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, deducibile per quote in base alla relativa maturazione;
- per le spese di natura non incrementativa di ammodernamento, ristrutturazione e

manutenzione di beni immobili, per le quali opera un criterio “misto” secondo cui esse sono deducibili – per cassa – nel limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta e per l’eccedenza in quote costanti nei successivi 5 anni.

Con specifico riferimento ai **beni strumentali** all’esercizio dell’attività professionale, il comma 1-bis dell’art.54 stabilisce che sono fiscalmente rilevanti le plusvalenze e minusvalenze realizzate alternativamente:

- mediante la relativa cessione a titolo oneroso;
- mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, conseguito per la perdita o il danneggiamento dei beni medesimi;
- limitatamente alle plusvalenze, mediante la relativa destinazione al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

In caso di cessione a titolo oneroso, il plus o minus valore imponibile o deducibile emergente è calcolato come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato e **rileva nel periodo d’imposta in cui avviene l’incasso**, indipendentemente dall’effettiva disponibilità del bene. Pertanto, nell’ipotesi in cui il lavoratore autonomo abbia consegnato all’acquirente il bene nel corso del 2013 ma abbia incassato il relativo corrispettivo solo nel 2014, il componente di reddito emergente dall’operazione concorre a formare il reddito professionale del 2014 e deve, quindi, essere indicato nel modello Unico 2015.

Se poi il pagamento viene **frazionato** in più periodi d’imposta anche la plus o la minusvalenza conseguente deve essere imputata – in proporzione – nei diversi anni in cui si perfeziona l’incasso; in questo caso infatti il costo non ammortizzato del bene va contrapposto alla somma percepita nell’anno in proporzione al peso che quest’ultima ha rispetto al valore del corrispettivo complessivo.

Peraltro, il pagamento frazionato rappresenta l’unica via per ottenere una **diluizione** della tassazione della plusvalenza giacché, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non vi è la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi il plusvalore realizzato, come invece è previsto dall’art.86, comma 4, Tuir in materia di reddito d’impresa. In tal senso, l’Ufficio nella circolare n.28/E/2006, punto 38, ha chiarito che *“in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa ed in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi sia la possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86, comma 4, del Tuir”*.

CRISI D'IMPRESA

Le procedure di allerta, forse si potrebbe ...

di **Claudio Ceradini**

Una delle **indicazioni** che il decreto di nomina della **Commissione di Esperti**, che lo scorso 28 gennaio si è insediata presso il Ministero di Giustizia, **contiene**, tra le altre che complessivamente tracciano il quadro della riforma della legge fallimentare, è l'invito alla **individuazione** di meccanismi di **allarme** finalizzati a favorire l'**emersione precoce** della crisi.

È questione **importante**, e, peraltro ci si consenta, nemmeno tanto nuova.

Più volte ci siamo soffermati sulla atavica **incapacità**, o meglio **indisponibilità**, dell'imprenditore a, si diceva, "prendere il **toro per le corna**" subito **prima di essere travolti**. Le ragioni sono molte e diverse, storiche e culturali da un lato, dimensionali e normative dall'altro. I magnifici anni '60 e la **big wave** della crescita economica che ne è seguita, fatta eccezione per la sufficientemente breve parentesi della crisi petrolifera dei primi anni '70, hanno condotto ad una generale e generalizzata **attitudine** dell'artigiano e del piccolo laboratorio a **crescere**, ma troppo **raramente ad evolvere** verso forme e strutture realmente **aziendali**. Il risultato troppo spesso è quello di avere officine laboratori, negozi, cresciuti e divenuti semplicemente **grandi officine** o **grandi negozi**. Il rapporto Cerved PMI 2014 riferisce con molta chiarezza che su **5,3 milioni** di attività operanti in Italia poco più di **cinquemila** possono definirsi grandi secondo i parametri della Commissione Europea. Significa che nemmeno lo **0,1%** delle attività italiane occupano più di **250 dipendenti**, generano **50 milioni di euro di fatturato** o presentano più di **43 milioni di euro di attivo**. Aggiungiamo al quadro il fatto che con riferimento all'aprile del 2015 solo **346 società** risultano quotate presso borsa italiana, includendovi anche i 64 pionieri che sono ricorsi al MAC (Mercato Alternativo del Capitale), e lo scenario si arricchisce. Gran parte delle **aziende** ha origini e radici culturalmente produttive o commerciali che **raramente** si sono evolute in **strutture manageriali** capaci di interpretare rapidamente l'andamento di **mercati** e **scenari economici** in un mondo in rapida, o meglio rapidissima, evoluzione anche per questi aspetti. Aggiungiamoci il **coinvolgimento personale** e psicologico, tipico dell'artigiano, oltre che una **mai risolta** tendenza della burocrazia a rendere assai **poco attrattiva** la crescita dimensionale, ed il quadro si completa, e certamente non migliora. E si **comprende** la ragione, o meglio le ragioni, perlomeno sistemiche, che stanno alla base dell'attitudine, apparentemente **masochistica**, di farsi **travolgere** dal toro, senza essere a Pamplona. Lungi da noi, sia ben chiaro, permetterci di **criticare** il tessuto imprenditoriale italiano, che ha consentito nel tempo una **crescita** in termini sia economici che di benessere **straordinaria** ed **innegabile**, ma questi elementi oggi sono un **fatto**, e certamente una **debolezza**. I **problemi** debbono essere **compresi** e calati nella realtà nel momento in cui se ne cerca una **soluzione**, quindi inutile **perdersi** in giri di parole. Immaginare che le cose possono **cambiare rapidamente** è estremamente difficile.

L'investimento è **culturale** affinché l'attitudine manageriale cresca. È **preziosissimo** ma richiede tempo.

Se l'obiettivo è immaginare una **procedura di allerta** oggi, nel 2015, credo che lo **stimolo** debba essere diverso, e tradursi semplicemente in termini di **convenienza**. L'imprenditore in difficoltà che intervenga **prontamente** deve poter accedere ad una **procedura semplice**, poco costosa sia in termini di **supporto professionale** che di **spese di giustizia**.

In realtà la **Commissione Europea** da tempo si occupa dell'argomento. Dalla **Risoluzione** del 15/11/2011, alla **Comunicazione** "L'Atto per il Mercato Unico" del 3/10/2012, a quella successiva intitolata "Un nuovo **approccio Europeo** al fallimento delle imprese ed all'insolvenza", ed altre fino alla **Raccomandazione del 12/03/2014**. Il **messaggio** costante, che per parte peraltro limitata interessa anche il **Reg (UE) 848/2015**, in GUUE del 5/6/2015 che modifica con decorrenza 26 giugno 2017 l'attuale **Reg (CE) 1346/2000** relativo alle procedure transfrontaliere di insolvenza ma di tenore più che altro processuale, è la istituzione di **procedure** che *"garantiscono ad imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso ad un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza"*. La Commissione di Esperti non ha certo bisogno di suggerimenti e conosce perfettamente la raccomandazione. Noi aspettiamo fiduciosi di vedere cosa ne uscirà, ma fin da ora proviamo a **sognare** uno scenario. Chiunque ci lavori, in questo mondo, sa che l'attuale **strumento** di gestione precoce non funziona. Il risanamento che passi dal cosiddetto **piano attestato** ex art. 67, co. 3, lett. d) è una **chimera**. Per il solo fatto di essere lì collocato è chiaro che serve **solo** alla cosa oggi più **inutile** e **meno pericolosa**, evitare il rischio di una **revocatoria**, nel successivo fallimento, che a essere sinceri non spaventa più nessuno per come è stata riformata ormai dieci anni fa. Ma di buono quello strumento ha che è **rapido, stragiudiziale, economico**. Se su quello si convergesse e lo si **riformasse?** Per esempio, immaginiamo di assegnare al tribunale un ruolo solo se la dimensione del problema lo richiede. **Rinforziamo** il piano agganciandovi elementi già raccomandati dalla Commissione quali **l'efficacia obbligatoria** della maggioranza dei creditori, consultati con l'ausilio di un soggetto indipendente, ispirato al supervisor che la stessa raccomandazione cita. Prevediamo la **tutela** sotto ogni profilo dei **finanziamenti** necessari, da chiunque eseguiti, o ancora, la **sospensione** per un tempo limitato delle azioni esecutive. Aggiungiamo anche automatismi **nostrani**, quali l'accesso alla rateazione tributaria straordinaria delle **120 rate** mensili disciplinato dall'art. **19, co.1 quinquies**, D.P.R. 600/1973, introdotto di recente dall'art. 52, co.1, lett. a), n. 1), del D.L. 69/2013, (L. 98/2013). Oggi il debitore che si trovi per **ragioni "estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"** deve passare le **forche caudine dei parametri** previsti dalla norma. Se l'accesso fosse automatico, e se magari si potesse immaginare l'inapplicabilità di **sanzioni ed interessi**, lo strumento diverrebbe più conveniente. Ma andiamo più in là e immaginiamoci che siano previsti, a fronte magari di un **intervento di ricapitalizzazione** personale dell'imprenditore, meccanismi pressoché automatici di **immissione di nuova finanza** da parte del sistema del credito (senza sperare in obblighi normativi, l'ABI un accordo sulla moratoria l'ha fatto due volte) a copertura di quel **fabbisogno** che oggi è sempre una coperta corta. Se così fosse, la **continuità** probabilmente non sarebbe come oggi una **vaga e remota** speranza, ovviamente

solo se il sacrificio richiesto ai creditori fosse modesto, ed entro precisi limiti.

Come vedete peggioriamo, da ottimisti siamo diventati sognatori.

Ma aspettiamo, e vediamo.